

Circolare n. 47/97

*Ministero dell'Interno*

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Direzione Centrale per gli Affari Generali

Servizio Stranieri

N.559/443/226995/9/28/1^DIV.

Roma, 3/10/1997

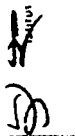
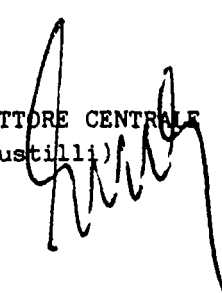
OGGETTO: Emergenza Albania 1997 - Direttiva del Presidente del
Consiglio dei Ministri del 31/8/1997.

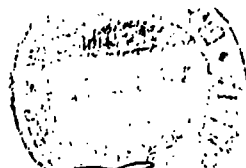
AI SIGG.RI QUESTORI

LORO SEDI

Per opportuna conoscenza, si trasmette la circolare predisposta dalla Direzione Generale dei Servizi Civili, con la quale sono state impartite alle Prefetture specifiche direttive in merito alla questione connessa al regime assistenziale dei rifugiati e richiedenti asilo.

IL DIRETTORE CENTRALE
(Mustilli)



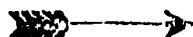
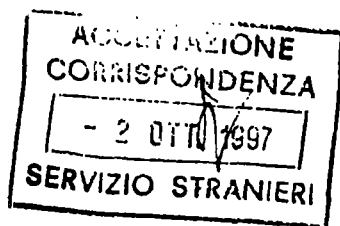


Ministero dell'Interno

DIREZIONE GENERALE DEI SERVIZI CIVILI

Prot. n. 7632/50

Roma, 29 SET. 1997

CIRCOLARE TELEGRAFICA
URGENTISSIMAAi Sigg.ri Prefetti della Repubblica LORO SEDIAi Sigg.ri Commissari di
Governo per le Province di TRENTO-BOLZANOAl Sig. Presidente della Giunta
Regionale della Valle d'Aosta AOSTAe, p.c.: Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per gli Affari Sociali
Via Veneto, 56 00187 ROMAAl Gabinetto del Signor Ministro SEDEAl Sig. Sottosegretario di Stato On.le Giorgianni SEDEAl Sig. Sottosegretario di Stato Prof. Barberi SEDEAl Sig. Commissario Straordinario del Governo
per l'Immigrazione SEDEAl Dipartimento della Pubblica Sicurezza SEDE

OGGETTO: Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 agosto 1997 in tema di rimpatrio ed assistenza di cittadini albanesi giunti in Italia a seguito dell'emergenza del marzo 1997. Questione connessa al regime assistenziale dei rifugiati e richiedenti asilo.

Come è noto, il punto 9 della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri indicata in oggetto dispone che "... Non avranno piu' titolo alle prestazioni assistenziali i cittadini albanesi che si verranno a trovare nelle condizioni di cui al punto 4 e dunque coloro che "... abbiano ottenuto o che siano nelle condizioni di poter ottenere un permesso di soggiorno ai sensi delle vigenti disposizioni".

Tanto premesso, si rileva che non potranno continuare a godere dell'accoglienza e delle connesse misure di assistenza coloro ai quali sia stato riconosciuto lo status di rifugiato.

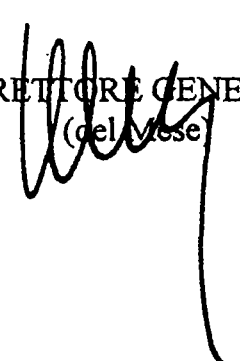
I richiedenti asilo potranno invece permanere nei centri di assistenza per un massimo di 45 giorni (termine previsto dal D.M. n. 237/1990) a decorrere dal rilascio del permesso di soggiorno per "richiesta d'asilo", salvo che non preferiscano optare, in via alternativa, per il contributo di prima assistenza di cui al medesimo decreto ministeriale.

In quest'ultimo caso gli stessi dovranno abbandonare i centri di accoglienza.

Conseguentemente, per quanto riguarda le spese di viaggio che i richiedenti asilo dovranno sostenere per raggiungere la sede della Commissione Centrale per il riconoscimento dello status di rifugiato, sita in Roma, le stesse potranno essere imputate da codeste Prefetture al cap. 4239 esclusivamente per coloro che abbiano optato di rimanere nei predetti centri di accoglienza.

Nel ringraziare della collaborazione, si resta a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

IL DIRETTORE GENERALE
(del Mese)



Circolare n. 48/97

dg *Ministero dell'Interno*

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Direzione Centrale per gli Affari Generali

Servizio Stranieri

N.559/443/215895/2/4/4/1^ Div.

Roma, 24.10.1997

OGGETTO: Circolare n.8 del 17.9.1997 del Ministero degli Affari Esteri -
Modifiche alle procedure attuali.

All.n.3

AI SIGG.RI QUESTORI	<u>LORO SEDI</u>
e, p.c. AI SIGG.RI PREFETTI	<u>LORO SEDI</u>
AL COMMISSARIATO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI	<u>BOLZANO</u>
AL COMMISSARIATO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI	<u>TRENTO</u>
AL SIG. PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA	<u>AOSTA</u>

Di seguito alla nota p.n. del 30.9 c.a., con la quale è stata trasmessa la circolare in oggetto, si forniscono specifici chiarimenti operativi in merito alle modifiche apportate da tale provvedimento amministrativo.

RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE

Il lavoratore straniero residente in Italia deve richiedere il ricongiungimento familiare con il proprio congiunto alla Questura competente per territorio presentando la documentazione richiesta che è quella indicata nella circolare p.n. del 22.11.1996, ad eccezione dei documenti provenienti dall'estero.

Questi ultimi, infatti, andranno esibiti e vagliati direttamente a cura della Rappresentanza italiana territorialmente competente e dalla stessa, ove occorra, debitamente tradotti e

Direzione Centrale per gli Affari Generali

Servizio Stranieri

legalizzati e conservati agli atti.

Le Questure competenti rilasceranno all'interessato una ricevuta nominativa della domanda, chiaramente compilata a macchina o a stampatello ed individuabile anche con numerazione progressiva utilizzando il fac simile allegato (All.n.1). Tale ricevuta dovrà essere trasmessa all'estero dal richiedente al familiare di cui si è chiesto il ricongiungimento per essere esibita alla Rappresentanza all'atto della richiesta del visto.

Una importante innovazione alla procedura attualmente in vigore consiste, quindi, nella necessità che lo straniero che deve ricongiungersi, una volta pervenutagli la ricevuta nominativa rilasciata dalla Questura, si presenti senza indugio presso la Rappresentanza diplomatica per richiedere il rilascio del visto, consegnando la documentazione indicata nella ricevuta stessa.

Solo dopo aver ricevuto tale comunicazione e accertata la validità della certificazione attestante il rapporto di parentela ed il possesso dei requisiti prescritti dalla vigente normativa, la Rappresentanza diplomatica invierà al Ministero degli Affari Esteri in via telematica, la richiesta di autorizzazione al rilascio del visto.

Il predetto Dicastero autorizzerà la Rappresentanza solo dopo aver ricevuto in via telematica, dalla Questura competente, il nulla-osta.

Tale nuova procedura viene eseguita attraverso la rete mondiale visti che consente il collegamento tra le nostre Rappresentanze diplomatico-consolari, il Ministero degli Affari Esteri e le Questure per il tramite del Ministero degli Affari Esteri.

Quest'ultimo collegamento, M.A.E.-Questure, avviene attraverso

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

il Centro Elaborazione Dati Interforze che si avvale per la trasmissione del sistema Memo di cui ciascuna Questura è dotata.

Al riguardo per una maggiore chiarezza e per un miglior utilizzo della nuova procedura si allega una guida tecnica elaborata dal C.E.D. Interforze (All.n.2) ed una tabella relativa alle decodifiche delle voci contenute nei messaggi. (All.n.3)

Il rilascio del nulla osta di competenza della Questura dovrà essere trasmesso, utilizzando la procedura sopra richiamata, allorquando perverrà, in via telematica, specifica richiesta di rilascio di visto per ricongiungimento familiare da parte della Rappresentanza diplomatica italiana con sede nel Paese di provenienza dello straniero richiedente, tramite Ministero degli Affari Esteri.

Tale nulla-osta dovrà essere rilasciato senza indugio, tenuto conto che alla scadenza del novantesimo giorno dall'invio della richiesta di visto di ingresso da parte del congiunto all'estero presso la Rappresentanza diplomatica verrà concessa automaticamente l'autorizzazione all'ingresso, anche in assenza del nulla-osta rilasciato dalla Questura.

Successivamente al rilascio del nulla osta dovrà essere data comunicazione al familiare in Italia dell'accoglimento della domanda di ricongiungimento, informando lo stesso che il congiunto all'estero potrà recarsi presso la Rappresentanza diplomatica italiana per ritirare il visto di ingresso.

Per qualsiasi informazione in merito a tale nuova procedura potrà essere contattato il numero telefonico 465/39516 - 465/39661.

La procedura sopra citata avrà inizio a decorrere da domenica 26 ottobre, data dell'ingresso operativo del nostro Paese nel Sistema

Visti Schengen.

Per quanto riguarda le domande di ricongiungimento familiare già accolte precedentemente alla data di entrata in vigore del nuovo sistema, e non trasmesse a questo Ministero dovrà essere ancora utilizzata la vecchia procedura.

Le domande presentate dopo la ricezione della presente circolare, dovranno essere accettate anche in presenza di documentazione proveniente dall'estero. In tale ipotesi nella ricevuta che verrà rilasciata allo straniero, dovrà essere indicato, nella parte della ricevuta riservata alle note, che i documenti provenienti dall'estero risultano essere stati presentati ed accolti.

Si pregano, infine, le SS.LL. di voler sensibilizzare gli operatori del settore per una efficace azione di informazione nei confronti degli Enti locali, le associazioni di volontariato, le confederazioni sindacali ed altre strutture pubbliche e private che si interessano di problematiche concernenti gli stranieri, al fine di far conoscere ai cittadini extracomunitari le nuove procedure.

In merito, poi, al rilascio dei permessi di soggiorno per coesione familiare si ritiene che la valutazione circa l'opportunità di concedere tali titoli di soggiorno vada effettuata direttamente dalle SS.LL. senza richiedere il parere di questo Servizio, a parziale modifica di quanto indicato nella circolare n.559/443/186378/5/11/3/1/2/1^ Div. del 30.10.1990.

Tali permessi di soggiorno dovranno, comunque, essere rilasciati eccezionalmente valutando caso per caso le singole situazioni.

REINGRESSO

In base alle nuove disposizioni il visto di reingresso non verrà più apposto dalle Questure sul passaporto del cittadino extracomunitario, regolarmente residente che intenda allontanarsi dall'Italia.

Ai sensi della normativa Schengen, infatti, il permesso di soggiorno in corso di validità unitamente al passaporto o ad altro documento di viaggio equivalente, consente di per sè l'ingresso nello spazio Schengen e quindi anche in Italia agli stranieri che ne siano in possesso.

Ciò posto, solo nel caso in cui il cittadino extracomunitario sia privo di permesso di soggiorno o sia in possesso di titolo di soggiorno scaduto sarà la stessa Rappresentanza diplomatica a richiedere l'autorizzazione al rilascio del visto in oggetto al Ministero degli Affari Esteri, previa acquisizione della conferma da parte delle Questure competenti o della esistenza di un regolare permesso di soggiorno o della autorizzazione al reingresso nel caso di permesso scaduto.

ATTIVITA' SPORTIVA

Sono state introdotte due nuove tipologie di visto di ingresso di carattere sportivo: il primo, di breve durata, denominato "gara sportiva" è rilasciato in relazione alle esigenze di partecipazione a competizioni sportive fino ad un massimo di 90 giorni; il secondo denominato "attività sportiva", di lunga durata, viene rilasciato allo straniero che intenda esercitare attività sportiva professionistica, autonoma o subordinata, in base a contratti con Società con sede in Italia.

In particolare si evidenzia che il parere di competenza,

indicato nel paragrafo 3, punto a) del capitolo "Attività sportiva", (pag.111 della circolare), da parte della Questura del luogo dove lo straniero risiederà dovrà essere espresso entro 5 giorni trascorsi i quali si riterrà concesso.

TIROCINIO

Nuova tipologia che consente o per breve periodo (visto Schengen uniforme) o per lunghi periodi (visto nazionale) il soggiorno di un cittadino extracomunitario chiamato da un datore di lavoro in Italia che intenda stipulare con tale straniero un contratto di formazione o di tirocinio.

Analogamente alla procedura per l'ingresso per lavoro subordinato la Questura competente per territorio dovrà apporre il necessario nulla-osta sulla autorizzazione rilasciata dalla competente Direzione Provinciale del Lavoro - Servizio politiche del Lavoro.

INVITO

Altra innovazione è l'introduzione di tale visto di ingresso di breve durata che potrà essere rilasciato a favore di stranieri che siano invitati per particolari motivi in Italia o nel caso di convocazione da parte di un'Autorità giudiziaria in relazione ad un procedimento in corso.

Con messaggio di servizio sono state rese note, per ciascuna delle nuove tipologie di visto, a cui dovrà corrispondere il rilascio di un analogo permesso di soggiorno, le parole chiave per l'inserimento al C.E.D..

LAVORO SUBORDINATO

La procedura attualmente in vigore per l'ingresso dei lavoratori subordinati rimane quella richiamata dalla circolare n.559/443/225388/2/4/6 del 19.8.1985.

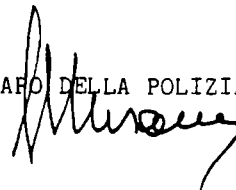
Tuttavia al fine di semplificare la procedura, non dovrà più essere richiesta a questo Servizio la preventiva autorizzazione attraverso la procedura del silenzio-assenso.

Potrà, comunque, essere sempre richiesto esplicito parere a questo Servizio ove le SS.LL. ritengano sussistere motivate controindicazioni all'ingresso dei lavoratori stranieri.

Si segnala, inoltre la necessità che i nulla-osta da apporre sulle autorizzazioni presentate a favore di personale dirigenziale o specialistico ovvero di "personale chiave" vengano rilasciati in tempi brevissimi, pur operando i necessari controlli.

In merito al rilascio ed alla durata dei permessi di soggiorno si richiama l'attenzione delle SS.LL. su quanto indicato nel capo VII (pag.63 e segg.) della circolare in oggetto.

IL CAPO DELLA POLIZIA



All.n. 1

QUESTURA DI _____

RICEVUTA

N° _____

Il cittadino/a _____ nato/a il _____

di nazionalità _____ residente a _____ in via _____

ha presentato in data odierna, presso questa Questura, richiesta di ricongiungimento familiare ai sensi dell'art. 4 L. 943/86, a favore dei seguenti congiunti:

1. cognome _____ nome _____

data e luogo di nascita _____ parentela _____;

2. cognome _____ nome _____

data e luogo di nascita _____ parentela _____;

3. cognome _____ nome _____

data e luogo di nascita _____ parentela _____;

4. cognome _____ nome _____

data e luogo di nascita _____ parentela _____.

Note:

li _____

Il Questore

La presente ricevuta dovrà essere inviata al congiunto che, ai fini dell'ottenimento del visto d'ingresso per ricongiungimento familiare, dovrà consegnarla alla rappresentanza italiana competente, unitamente alla sottoindicata documentazione:

1. certificazione attestante il legame familiare;
2. assenso all'espatrio dell'altro coniuge o di chi eserciti la potestà quando si tratti di minori che raggiungano uno solo dei genitori in Italia;
3. documentazione attestante che il genitore del richiedente è a completo carico dello stesso.

All.n.2

Ministero dell'Interno

Dipartimento della Pubblica Sicurezza
Ufficio Coordinamento e Pianificazione Forze di Polizia
Informatica Interforze - Servizio III - Sistema Informativo e Applicazione
Divisione 1^a C.E.D.

**Gestione Procedura Visti MAE - Questure
attraverso Sistema di Posta Elettronica**

M.B

S.F3 ⇒ SELEZIONA ARPO -

Il presente allegato è una semplice guida tecnica per l'utilizzo del sistema Memo, riguardo la ricezione e l'invio di richieste da parte del Ministero degli Affari Esteri.

Gli utenti Memo dell'Ufficio Stranieri delle Questure, potranno ricevere nelle loro caselle richieste da parte del MAE riguardanti i ricongiungimenti familiari.

Il messaggio Memo sarà evidenziato con uno specifico titolo, come di seguito illustrato:

MEMO
Comando =>
Opzione S - Seleziona D - Cancella R - Richiama I - Archivio
sotto A C - Copia A - Amplia P - Stampa

Casella - CDGOSP1

08-09-97 12.59.06

A	Titolo	Cart	TY	Stato	Memoid	Data	Ora	Note	45 memo
C	RUS30 7I0095			*FM Ricevuto da	RICEZIO	05-09-97	15.26	<-- prima riga	
C	RUS30 7I0093			*FM Ricevuto da	RICEZIO	05-09-97	15.26		
C	RUS30 7I0091			*FM Ricevuto da	RICEZIO	05-09-97	15.25		
C	RUS30 7I0089			*FM Ricevuto da	RICEZIO	05-09-97	15.25		
C	RUS30 7I0087			*FM Ricevuto da	RICEZIO	05-09-97	15.25		
C	RUS30 7I0085			*FM Ricevuto da	RICEZIO	05-09-97	15.25		
C	RUS30 7I0083			*FM Ricevuto da	RICEZIO	05-09-97	15.25		
C	RUS30 7I0081			*FM Ricevuto da	RICEZIO	05-09-97	15.25		
C	RUS30 7I0079			*FM Ricevuto da	RICEZIO	05-09-97	15.25		
C	RUS30 7I0077			*FM Ricevuto da	RICEZIO	05-09-97	15.24		
C	RUS30 7I0075			*FM Ricevuto da	RICEZIO	05-09-97	15.24		
C	RUS30 7I0073			*FM Ricevuto da	RICEZIO	05-09-97	15.24		
C	RUS30 7I0071			*FM Ricevuto da	RICEZIO	05-09-97	15.24		
C	RUS30 7I0069			*FM Ricevuto da	RICEZIO	05-09-97	15.24		

F1= Aiuto F2=Directory F3=Uscita F5=Nuovo Memo F7=Pgsu F8=Pggju F9=Comandi
F10=Azioni F11=Chiavi F12=Chiude F13=Inizio F14=Fine F23=Standby

Il significato del titolo Memo e' il seguente:

POSIZIONE	SIGNIFICATO STRINGA	LUNG. STRINGA
1-2	Tipo Visto	2
3-5	Nazionalita' origine	3
6-8	Durata Soggiorno	3
9	Ultima cifra anno corrente	1
10	Codice mese corrente (A--N)	1
11-14	Progressivo	4

Si noti che il messaggio riguardante i visti e' spedito all'utente sempre da una casella Memo chiamata **RICEZIO** ed e' un formato Memo, pertanto selezionando il messaggio si evidenzieranno i seguenti pannelli :

```
MEMO                      Memo Form                      08-09-97 13.10.08
Comando  =>
Destinazione...  =>
Titolo Memo      => FORMATO          Pagina    1(   2) Linea    1 Col    1( 75)
-----
:                                RICHIESTA DI VISTO                                ST                                :
:                                                                                                                                :
:  RIFERIMENTO DOMANDA =>  ITAMOS2001032039200I  Data scadenza =>  19970910  :
:          RISPOSTA =>    GG. PROROGA =>          DATA RISPOSTA =>          :
:                                                                                                                                :
:  Cognome      => POPOV                                                                                                      :
:  Nome         => NATOLI                                                                                                    Sesso=> M Naz. origine=> RUS :
:  Luogo nascita=> MOSCA                                                                                                    Data nascita=19600101 :
:  Altro cognome=>                                                                                                                                :
:  Naz. attuali => RUS -      -      Urgenza => 3 Professione      =>          :
:  Tipo visto   => C   Tipo visto naz. => TU Data invio domanda  => 19970905 :
:                                                                                                                                :
:  Titolo viaggio: Tipo=> 01 Stato emiss=> RUS Numero=> MNH 34576 :
:  Durata soggiorno=> 30   Finalita' sugg.=> 09 -      -      :
:  Date viaggio   => 19971001 / 19971114          Numero ingressi=> 1 :
:  Garante visto  =>                                                                                                                                :
-----
F1=Aiuto F2=Directory F3=Sped F4=Stampa F5=Salva F6=Canc F7=Pgsu F8=Pggju
F9=Comandi F10=Azioni F11=Chiavi F12=Chiude F18=Lista Dist
```

```

MEMO                      Memo Form                      08-09-97 13.26.23
Comando =>
Destinazione... =>
Titolo Memo          => FORMATO          Pagina 2( 2) Linea 17 Col 1( 75)
-----
:                               RICHIESTA DI VISTO                               :
:                                                                           :
: RIFERIMENTO DOMANDA => ITAMOS2001032039200I                               :
: Destinazione      => ROMA                               :
: Destinazione      =>                               :
: Riferimenti       =>                               :
:                                                                           :
: Frontiere ingresso=>                               :
: Data domanda      => 19970905                               :
:                                                                           :
: Cognome genitori=>                               :
: Cognome coniuge =>                               :
: Nome coniuge      =>                               Sesso =>                               :
: Luogo di nascita=>                               Data  =>                               :
: Dati professione=>                               :
: Naz. origine      => Naz. attuali => -                               :
-----
F1=Aiuto F2=Directory F3=Sped F4=Stampa F5=Salva F6=Canc F7=Pgsu F8=Pggiu
F9=Comandi F10=Azioni F11=Chiavi F12=Chiude F18=Lista Dist

```

A fronte di una richiesta di Visto da parte del Ministero Affari Esteri le possibili risposte, dopo le dovute operazioni di controllo, sono le seguenti:

- S = Per indicare una risposta positiva
- N = Per indicare una risposta negativa
- 7 = Per indicare una richiesta di proroga di 7 giorni
- P = Per indicare una richiesta di proroga di n giorni
- X = Per indicare una risposta che può essere data solo dopo la scadenza della richiesta.

data scadenza = data ricezione del messaggio + 5 GG + 7 GG nel caso si risponda con 7
 data scadenza = data ricezione del messaggio + 5 GG + n GG nel caso si risponda con P

A seguito di una risposta con 7 o P + GG proroga, dopo che il M.A.E. avrà ricevuto il messaggio, verrà rispedito, in questo caso da TRASMI, il medesimo messaggio dove l'utente potrà rispondere

- S per risposta positiva
- N per risposta negativa
- X → Per indicare una risposta che può essere data solo dopo la scadenza della richiesta.

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

IDENTIFICATIVO MEMO	UFFICIO	LOCALITA'
AGSTRA01	UFF. STRANIERI	AGRIGENTO
ALSTRA01	UFF. STRANIERI	ALESSANDRIA
ANSTRA01	UFF. STRANIERI	ANCONA
AOSTRA01	UFF. STRANIERI	AOSTA
APSTRA01	UFF. STRANIERI	ASCOLI PICENO
AQSTRA01	UFF. STRANIERI	L'AQUILA
ARSTRA01	UFF. STRANIERI	AREZZO
ATSTRA01	UFF. STRANIERI	ASTI
AVSTRA01	UFF. STRANIERI	AVELLINO
BASTRA01	UFF. STRANIERI	BARI
BGSTRA01	UFF. STRANIERI	BERGAMO
BISTRA01	UFF. STRANIERI	BIELLA
BLSTRA01	UFF. STRANIERI	BELLUNO
BNSTRA01	UFF. STRANIERI	BENEVENTO
BOSTRA01	UFF. STRANIERI	BOLOGNA
BRSTRA01	UFF. STRANIERI	BRINDISI
BSSTRA01	UFF. STRANIERI	BRESCIA
BZSTRA01	UFF. STRANIERI	BOLZANO
CASTRA01	UFF. STRANIERI	CAGLIARI
CBSTRA01	UFF. STRANIERI	CAMPOBASSO
CEDSTRA	CED RESP. PROCEDURA P.C.	
CESTRA01	UFF. STRANIERI	CASERTA
CHSTRA01	UFF. STRANIERI	CHIETI
CLSTRA01	UFF. STRANIERI	CALTANISSETTA
CNSTRA01	UFF. STRANIERI	CUNEO
COSTRA01	UFF. STRANIERI	COMO
CRSTRA01	UFF. STRANIERI	CREMONA
CSSTRA01	UFF. STRANIERI	COSENZA
CTSTRA01	UFF. STRANIERI	CATANIA
CZSTRA01	UFF. STRANIERI	CATANZARO
D2RME010	UFF. STRANIERI	ROMA SERV
D2RME011	UFF. STRANIERI	ROMA SERV
ENSTRA01	UFF. STRANIERI	ENNA
FESTRA01	UFF. STRANIERI	FERRARA
FGSTRA01	UFF. STRANIERI	FOGGIA
FISTRA01	UFF. STRANIERI	FIRENZE
FOSTRA01	UFF. STRANIERI	FORLI
FRSTRA01	UFF. STRANIERI	FROSINONE
GESTRA01	UFF. STRANIERI	GENOVA
GOSTRA01	UFF. STRANIERI	GORIZIA
GRSTRA01	UFF. STRANIERI	GROSSETO
IMSTRA01	UFF. STRANIERI	IMPERIA
ISSTRA01	UFF. STRANIERI	ISERNIA
LCSTRA01	UFF. STRANIERI	LECCO
LESTRA01	UFF. STRANIERI	LECCE
LISTRA01	UFF. STRANIERI	LIVORNO
LOSTRA01	UFF. STRANIERI	LODI
LTSTRA01	UFF. STRANIERI	LATINA
LUSTRA01	UFF. STRANIERI	LUCCA
MCSTRA01	UFF. STRANIERI	MACERATA
MESTRA01	UFF. STRANIERI	MESSINA
MISTRA01	UFF. STRANIERI	MILANO
MNSTRA01	UFF. STRANIERI	MANTOVA
MOSTRA01	UFF. STRANIERI	MODENA
MSSTRA01	UFF. STRANIERI	MASSA CARRARA
MTSTRA01	UFF. STRANIERI	MATERA
NASTRA01	UFF. STRANIERI	NAPOLI
NOSTRA01	UFF. STRANIERI	NOVARA
NUSTRA01	UFF. STRANIERI	NUORO
ORSTRA01	UFF. STRANIERI	ORISTANO
PASTRA01	UFF. STRANIERI	PALERMO
PCSTRA01	UFF. STRANIERI	PIACENZA
PDSTRA01	UFF. STRANIERI	PADOVA